



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 10/05/2011, n°103

OGGETTO: Parere in ordine ai :

PDL n.136 del 4/4/2011: Prelievo in deroga della specie storno e fringuello e frosone per la stagione venatoria 2011/2012 ;

P.A. n. 43 del 4.4.2011: Prelievo in deroga della specie storno, fringuello e frosone per la stagione venatoria 2011/2012.

L'anno duemilaundici, addì dieci del mese di maggio, alle ore 14.30, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Alessandro Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 24 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n. 1;
- Considerato che in data 11.04.2011 è pervenuto al C.A.L. il P.D.L. n.136 del 4.4.2011 e in data 21.04.2011 il P.A. n. 43 ;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 28 in data 02.05.2011 e che in tale o.d.g. sono iscritti al n.2.1) e 2.4) l'espressione dei pareri relativi ai provvedimenti sopraindicati;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine ai sopraindicati P.D.L. n.136 del 4/04/2011 e P.A. n. 43 del 4.4.2011 :

La proposta di legge n. 136 del 29 marzo 2011 – così come la Proposta di Deliberazione presentata nella stessa data, di analogo oggetto e contenuto - si prefigge l'applicazione del prelievo in deroga di cui all'art. 9 della "Direttiva Uccelli", riconducendo tale deroga al concetto di "sfruttamento giudizioso" per "piccole quantità" di specie le cui popolazioni sono stabili.

*Le tre specie interessate sono lo Storno (*Sturnus vulgaris*), il Fringuello (*Fringilla coelebs*) e il Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*); esse sono protette a livello nazionale dalla L. 157/92, ma hanno un differente livello di protezione a livello comunitario.*

Lo Storno, infatti – a differenza delle altre due specie, che sono sempre protette in tutta l'Unione Europea – è inserito tra le specie dell'allegato II parte B, che elenca gli uccelli che possono essere cacciati negli stati membri per i quali sono menzionati.

L'Italia è l'unico Stato membro ricadente nella porzione meridionale dell'areale dello Storno dove la specie non è cacciabile. L'iniziale inserimento della specie tra quelle cacciabili nella prima stesura dell'art. 18 della L. 157/92 è stato in seguito annullato con D.P.C.M. n. 98/97.

Permane tuttavia un rilevante interesse venatorio per la specie, che, associato all'abbondanza numerica delle popolazioni migratrici che raggiungono l'Italia e la Liguria durante la stagione venatoria, ha più volte spinto a valutare o adottare provvedimenti di deroga, secondo quanto previsto dalla "Direttiva Uccelli" (si ricorda a tal proposito che tale Direttiva è stata abrogata ed integralmente sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ne riprende ed aggiorna le disposizioni).

In Liguria le proposte di deroga per lo Storno sono state dapprima motivate dalla necessità di "prevenire gravi danni alle colture" (art. 9, comma 1, lett. a) Direttiva Uccelli; art. 2, comma 1, lett. c) l.r. 35/06), nel periodo autunnale ed invernale, in particolare agli oliveti.

L'estrema difficoltà nella valutazione dell'eventuale danno arrecato, assieme all'esiguità numerica delle domande di risarcimento pervenute alle Amministrazioni provinciali da parte degli agricoltori, hanno condotto i proponenti a tentare l'applicazione del principio del prelievo "in piccola quantità (art. 9, comma 1 lett. c) Direttiva Uccelli; art. 2, comma 1, lett. g) l.r. 35/06), che permette la deroga "per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità".

Considerato quanto sopra, si formulano sulle proposte in esame le seguenti osservazioni specifiche, con riferimento allo Storno.

L'adozione del prelievo in deroga secondo le modalità proposte presuppone un parere obbligatorio dell'ISPRA, che risulta mancante.

Inoltre, le proposte non indicano, all'allegato 4, quale dovrebbe essere il limite - assegnato dalla stessa Regione - per il prelievo annuale delle tre specie.

Infine, le proposte prevedono il monitoraggio del prelievo effettuato in regime di deroga mediante la consegna alle Province, da parte dei cacciatori, di un'apposita scheda di monitoraggio. Tali schede dovrebbero essere consegnate entro nove termini prefissati nel corso della stagione venatoria e, ad ogni consegna, i relativi dati dovrebbero essere elaborati dalle Province e trasmessi alla Regione per il monitoraggio complessivo e l'eventuale blocco del prelievo in deroga nel caso del raggiungimento del limite assegnato.

Pur comprendendo l'importanza del monitoraggio, si esprimono forti perplessità circa la complessità dello stesso, tale da determinare oneri rilevanti – in termini di carico di lavoro aggiuntivo per gli uffici delle Province – in quanto i termini proposti per la raccolta e l'elaborazione dei dati delle schede sono troppi e troppo ravvicinati.

*Preme evidenziare, quale considerazione conclusiva di carattere generale, come in una recente pubblicazione – "Lo Storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie fra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)", febbraio 2011 - l'ISPRA concluda un'analisi in merito alla possibilità di inserire lo Storno tra le specie cacciabili in Italia affermando che sussistono "le condizioni affinché lo Storno possa essere cacciato con modalità analoghe a quelle previste negli stessi Stati membri dove la specie è già oggetto di caccia".*

In tal senso si ribadisce come l'opzione prioritaria per la gestione dello Storno, oggi sostenuta anche dall'ISPRA sul piano tecnico-scientifico, sia costituita dall'inserimento di questa specie nel novero di quelle cacciabili, mediante un'apposita modifica dell'allegato della Direttiva 2009/147/CE, su azione del Governo italiano.

In ogni caso, come già suggerito in occasione di una precedente e simile iniziativa legislativa, occorre che siano effettuati tutti gli approfondimenti necessari per verificare la compatibilità della proposta di deroga con la normativa comunitaria, al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte UE; in subordine – qualora l'inserimento tra le specie cacciabili non fosse realizzabile in tempi adeguati – ricercare una soluzione a livello locale, per quanto concerne la sola caccia allo storno.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Presenti | N. 24 |
| Votanti | N. 24 |
| Maggioranza | N. 13 |
| Voti Favorevoli | N. 21 |
| Voti contrari | N. 2 (Varaldo, Broccoletti) |
| Astenuti | N. 1 (Senesi) |

Il Presidente in conformità dichiara approvata a maggioranza la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 103

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MAGGIO 2011.**

Genova 10 MAGGIO 2011

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**